



comune di
PRATO

**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 24.01.2002,
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.
10 del 27.01.2005.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Campo di applicazione
- Articolo 2: Classificazione acustica e limiti di rumore
- Articolo 3: Piani aziendali di risanamento acustico
- Articolo 4: Valutazione di impatto acustico
- Articolo 5: Valutazione previsionale di clima acustico

TITOLO II: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Articolo 6: Definizioni e deroghe

CAPO 1: NORME TECNICHE

SEZIONE 1: CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

- Articolo 7: Impianti ed attrezzature
- Articolo 8: Orari
- Articolo 9: Limiti massimi
- Articolo 10: Emergenze

SEZIONE 2: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

- Articolo 11: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Articolo 12: Localizzazione delle aree
- Articolo 13: Orari
- Articolo 14: Limiti massimi
- Articolo 15: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 16: Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee

TITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

- Articolo 17: Macchine da giardino
- Articolo 18: Macchine agricole
- Articolo 19: Allarmi acustici
- Articolo 20: Servizi di pubblica utilità

TITOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 21: Sanzioni
- Articolo 22: Sospensione, revoca, autorizzazioni
- Articolo 23: Disposizioni finali

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Articolo 2: Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

2. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

Articolo 3: Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Prato e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.4.

Articolo 4: Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

Articolo 5: Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 6: Definizioni e deroghe

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

CAPO 1: NORME TECNICHE

SEZIONE 1: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 7: Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Articolo 8: Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Articolo 9: Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Articolo 10: Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Articolo 11: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

Articolo 12: Localizzazione delle aree

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività. Il Dirigente, sentito il parere della A.S.L. n.4, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Articolo 13: Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Articolo 14: Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

CAPO 2: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 15: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Dirigente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n.4, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La procedura di autorizzazione delle attività rumorose temporanee è demandata al S.U.A.P. "Oggimpresa".

Articolo 16: Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante pro tempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 17: Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo18: Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo19: Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Articolo 20: Servizi di pubblica utilità

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

TITOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo21: Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Articolo22: Sospensione revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Articolo 23: Disposizioni finali

1. L'140 del Regolamento di Polizia Municipale viene così modificato :

“Le attività industriali o artigianali che utilizzano macchinari e che sono svolte in edifici dove sono presenti anche locali destinati ed utilizzati a scopo residenziale sono vietate dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Il divieto non si applica nel caso in cui i locali residenziali siano utilizzati dal titolare, dal gestore o dal custode della attività produttiva.

Fanno eccezione al primo comma :

1. Le attività a servizio diretto del cittadino che per consuetudine vengono svolte nel periodo notturno (forni, pasticcerie, ecc.) purché rispettino i valori limite di rumore;
2. Le attività ubicate in aree cui è assegnata la classe V o VI nel piano di classificazione acustica del territorio purché rispettino i valori limite di rumore;

Con Ordinanza del Sindaco sono determinate le sanzioni al mancato rispetto del presente articolo.

2. L'Art. 123 del Regolamento Comunale di Igiene viene così modificato:

“Salvo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Rumorose, di norma sono vietati rumori che possano recare disturbo alla quiete pubblica. Nelle civili abitazioni e nelle loro pertinenze non si debbono produrre rumori, anche se derivanti da strutture tecniche quali condizionatori, gruppi frigo, autoclavi, ecc., recanti disturbo alle persone, in particolare dalle ore 22 alle ore 8,00”.

3. Il Piano Attuativo relativo al macrolotto artigianale posto a sud-ovest dell'abitato di Tobbiana dovrà prevedere la realizzazione di una barriera fisica antirumore da definirsi in fase di approvazione tale comunque da garantire l'abbattimento di almeno 5 dB(A) sul lato delle abitazioni ubicate tra il macrolotto artigianale ed il fosso di Iolo.
4. Sul perimetro dell'area inserita in 4° classe, posta a sud dell'abitato di Paperino su Via del Pozzo in adiacenza alla Gora di Castelnuovo, dovrà essere realizzata una barriera fisica antirumore tale da garantire l'abbattimento di almeno 5 dB(A), a cura dei titolari dell'attività entro 6 mesi dall'approvazione definitiva della presente variante. In caso di inadempienza per l'area in questione saranno applicati i limiti di rumore previsti per la II classe acustica. Gli stessi titolari dell'attività dovranno studiare e realizzare un percorso alternativo all'attuale viabilità di accesso (Via del Pozzo) che attualmente attraversa il vicino abitato di Paperino.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 2 CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
(Cantieri edili, stradali o assimilabili)**

Al Sindaco del Comune di Prato

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

Chiede

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____,

via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti
motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

firma _____

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

Al Sindaco del Comune Di Prato

Il sottoscritto _____
 in qualità di: legale rapp.te titolare altro _____
 (specificare)
 della manifestazione ditta _____
 (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
 sede legale in _____ via _____ n. _____

Chiede

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
 l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____,
 via _____ n. _____
 nei giorni dal _____ al _____
 e negli orari _____
 in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

firma _____

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

Al Sindaco del Comune Di Prato

Il sottoscritto _____
 in qualità di: legale rapp.te titolare altro _____
 (specificare)
 della manifestazione ditta _____
 (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
 sede legale in _____ via _____ n. _____
 telefono _____ fax _____

Comunica

che nei giorni dal _____ al _____
 e negli orari _____
 in _____ via _____ n. _____
 si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

firma
